

COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma



REGOLAMENTO DELLE RIPRESE FOTO-AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE

S:\1 Settore\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\regolamenti albo\2012\Regolamento delle riprese foto-audio-video del Consiglio Comunale.doc

1 Settore\SEGRETERIA\CONSIGLIO COMUNALE\DELIBERE\2012\046ALLEGATO A

REGOLAMENTO

DELLE RIPRESE FOTO-AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 - Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina le riprese fotografiche, le registrazioni audio e video (di seguito, "riprese"), comprese la trasmissione televisiva, radiofonica e in streaming delle sedute del consiglio comunale.
- 2) Il regolamento ha lo scopo altresì di favorire l'accoglimento di domande di riprese delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo svolgimento delle stesse in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.
- 3) Il Comune di Colorno, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, una funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

ART. 2 - Soggetti abilitati alla ripresa delle sedute

- 1) Possono effettuare riprese delle sedute consiliari il Comune di Colorno, gli operatori della stampa accreditati e i soggetti pubblici o privati autorizzati.
- 2) I partecipanti alle sedute (componenti del Consiglio Comunale o invitati) possono effettuare riprese di carattere personale solo se autorizzate e compatibilmente con lo svolgimento della seduta, oltre che nel rispetto dell'espletamento delle funzioni proprie del mandato consiliare.

ART. 3 - Informazione sull'esistenza di apparati di ripresa

- 1) Prima dell'inizio di ogni seduta, il Presidente del Consiglio Comunale ha il dovere di garantire la preventiva informazione a tutti i partecipanti (sia componenti del Consiglio che eventuali invitati) circa l'esistenza in aula di apparati di ripresa e della successiva o contestuale trasmissione audio e video.
- 2) Il pubblico deve a sua volta essere messo a conoscenza del fatto che nella sala consiliare esiste la possibilità di svolgimento di riprese attraverso opportuni avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

ART. 4 - Rispetto della privacy

- 1) In virtù della pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale, tutte le riprese autorizzate possono essere senz'altro svolte a "campo largo", ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta solamente nella loro globalità.
- 2) Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, i partecipanti alla seduta e le persone che compongono il pubblico possono richiedere ed ottenere di non essere riprese in "campo stretto". La richiesta può essere espressa verbalmente al soggetto autorizzato alla ripresa, il quale deve obbligatoriamente e scrupolosamente attenersi a quanto richiesto.

ART. 5 - Sedute segrete e tutela dei dati sensibili

- 1) Le sedute segrete possono essere registrate solamente ai fini della verbalizzazione.
- 2) Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di effettuare registrazioni audio o video di sedute, o parti di sedute, durante le quali si discute sullo stato di salute o su altre informazioni personali definite sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003. Al verificarsi di tali condizioni, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione delle riprese in corso per il tempo necessario al trattamento dei temi considerati tutelati, fatta sempre salva la registrazione ai soli fini della verbalizzazione.

ART. 6 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni di ripresa nelle sedute pubbliche

- 1) I soggetti pubblici o privati che desiderano effettuare riprese devono presentare preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale almeno 48 ore prima della seduta.
- 2) A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
- 3) Esclusivamente per le riprese fotografiche, i soggetti interessati possono presentare istanza verbale al Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta o in occasione di una pausa.
- 4) Il Presidente del Consiglio Comunale valuta la richiesta e rilascia al richiedente l'eventuale autorizzazione ad effettuare le riprese.
- 5) I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
- 6) I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine dovranno allegare all'istanza espressa dichiarazione.
- 7) Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
- 8) Restano in ogni caso a carico dei soggetti autorizzati ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
- 9) Gli operatori della stampa sono autorizzati secondo le modalità previste nel successivo articolo 7.

ART. 7 - Riprese da parte di emittenti televisive e testate giornalistiche.

- 1) Ai fini di agevolare la più ampia diffusione delle informazioni sui lavori del Consiglio comunale agli operatori della stampa è consentito effettuare riprese delle pubbliche sedute del Consiglio stesso senza previa autorizzazione e consenso degli interessati sulla base di quanto disposto dal artt. 136 e ss. D.lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
- 2) Il Presidente del Consiglio accredita gli operatori della stampa mediante riconoscimento personale oppure attraverso l'esibizione di un documento di identità e del nome della testata o emittente per la quale vengono effettuate le riprese.
- 3) Le riprese devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente regolamento.
- 4) Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale può essere consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.
- 5) Al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, le eventuali interviste ai componenti dello stesso devono svolgersi al di fuori dell'aula.

ART. 8 - Trasmissione in streaming audio-video delle riprese e archiviazione delle stesse

- 1) Il Comune di Colorno attribuisce alla diffusione in streaming delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale funzioni di trasparenza e partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente, così come richiamato nell'art. 1 del presente Regolamento.
- 2) Le modalità di trasmissione delle registrazioni audio-video in streaming sono definite dal Consiglio Comunale attraverso specifici atti nei quali si definiscono le modalità e i requisiti delle riprese, garantendo il rispetto con il presente regolamento.
- 3) Le trasmissioni delle riprese in streaming, sono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Informativo.
- 4) Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari potranno avvenire "in diretta" o "in differita" e dovranno garantire la visione integrale delle sedute e senza modificazione alcuna delle riprese.
- 5) Tutte le registrazioni audio-video delle sedute (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5 del presente regolamento) dovranno essere archiviate attraverso una opportuna modalità che ne consenta per almeno un anno l'accesso diretto via internet attraverso il sito istituzionale del Comune di Colorno.
- 6) L'Archivio delle registrazioni audio-video, non accessibile direttamente via web, deve essere accessibile a tutti i soggetti aventi diritto, secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti.
- 7) È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di qualsiasi soggetto non espressamente autorizzato dal Comune di Colorno.

ART. 9- Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per le parti ad essi attinenti.

ART. 10 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale contestualmente alla pubblicazione della deliberazione con la quale è stato approvato.

COMUNE DI COLORNO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 1645

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line
dal giorno 23 novembre 2012
al giorno 8 dicembre 2012

Colorno, _____

Il Responsabile del I settore
(Dott.ssa Ilaria Boselli)